



Azienda Elettrica di Massagno SA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA RETE E LA FORNITURA ED IL RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Art. 1 Basi giuridiche delle relazioni tra Azienda e Utenza

- 1.1** Il presente regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda Elettrica di Massagno SA (denominata in seguito: Azienda) e i suoi utenti. Sono inoltre applicabili le disposizioni imperative del Codice delle Obligazioni e delle leggi vigenti in materia.
- 1.2** L'allacciamento alla rete di distribuzione previa sottoscrizione di una domanda scritta accettata dall'Azienda, come pure il prelievo rispettivamente l'immissione di energia elettrica, implicano l'accettazione del presente regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- 1.3** Le versioni aggiornate del presente Regolamento, dei Regolamenti specifici e delle tariffe sono pubblicate sulla pagina Web dell'azienda (www.aemsa.ch) e possono essere liberamente scaricate. In casi particolari, quali "clienti aventi la facoltà di scegliere liberamente il proprio fornitore" ai sensi della legislazione federale e la messa a disposizione di energia complementare o di soccorso, l'Azienda può stipulare contratti particolari di fornitura in deroga al presente regolamento e alle tariffe ordinarie.

Art. 2 Condizioni di fornitura

- 2.1** L'Azienda è il proprietario ed il gestore della rete di distribuzione (DSO) ai sensi della legge federale e cantonale in materia su tutto il territorio da essa alimentato.
- 2.2** L'Azienda fornisce energia elettrica all'utente e ne ritira quella da quest'ultimo eventualmente prodotta sulla base del presente regolamento nel limite delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e mantenimento dei propri impianti.
- 2.3** L'Azienda è autorizzata a chiedere agli utenti una partecipazione ai costi di costruzione degli impianti e a fissare un importo di minimo consumo.
- 2.4** La fornitura di energia elettrica ha inizio soltanto se risultano adempite le condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 3 Regolarità della fornitura

- 3.1** La fornitura d'energia avviene generalmente senza interruzioni, nei limiti delle tolleranze usuali per la tensione e la frequenza, riservate particolari disposizioni tariffarie e le eccezioni come al punto 3.2.
- 3.2** L'Azienda si riserva di limitare o sospendere totalmente la fornitura di energia elettrica nei casi seguenti:
 - a) forza maggiore: come pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, eventi naturali, ecc.;
 - b) eventi straordinari: quali incendi, esplosioni, inondazioni, gelo, siccità, scariche atmosferiche, vento, neve, perturbazioni, sovraccarico della rete, ecc.;
 - c) interruzioni dovute all'esercizio quali riparazioni, manutenzioni, ampliamento della rete e interruzione di erogazione da parte del fornitore;
 - d) necessità di bilanciare la rete nei limiti stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento
 - e) penuria di energia.

L'Azienda terrà conto, in simili casi, nella misura del possibile, dei bisogni degli utenti. Interruzioni o restrizioni prolungate prevedibili verranno, di norma, annunciate in precedenza agli utenti.

- 3.3** Gli utenti sono tenuti a prendere tutte le misure atte ad evitare danni diretti e indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione parziale, totale o dal ritorno improvviso della corrente, come pure da oscillazioni anormali della tensione o della frequenza.
- 3.4** Gli utenti con possibilità di produzione propria o di prelievo di energia da terzi, devono provvedere affinché, in casi di interruzione di corrente nella rete dell'Azienda, i loro impianti vengano automaticamente separati e non possano venir ricollegati alla rete prima del reinserimento della tensione nella rete dell'Azienda.
- 3.5** È esclusa la responsabilità dell'Azienda per danni diretti o indiretti a persone o cose causati da variazioni di tensione e frequenza, come pure da interruzioni e limitazioni della fornitura di energia.
- 3.6** In caso di interruzioni della fornitura di energia per oltre tre giorni consecutivi, o limitazioni di erogazione superiori a tre settimane, l'utente ha diritto ad una riduzione proporzionale degli importi forfettari e delle garanzie di consumo minimo. Per contro gli importi fissi rimangono in ogni caso invariati.

Art. 4 Regolazione di rete¹

Al fine di ottimizzare il profilo di carico del comprensorio AEM o parte di esso, riducendo gli sbilanciamenti cagionati in particolare dall'incremento della produzione decentrata e dall'emergere di nuove tipologie di consumi (ad es. ricariche domestiche attaccate alla rete per autoveicoli "plug in"), l'azienda si avvale della facoltà di regolare (stacco) i carichi privati avendo cura di ridurre al minimo i disagi per i singoli. Rispettivamente, secondo gli stessi criteri, di gestire la produzione decentrata sia esso tramite una riduzione/limitazione dell'attività degli impianti che l'azione sul "Cos FI" per regolare l'energia reattiva e quindi ridurre gli aumenti di tensione. Questa attività, che risponde ad un interesse pubblico affinché la rete possa essere gestita in maniera efficiente dal profilo tecnico ed economico a favore di tutti gli utenti, ha la priorità su ogni contratto che utenti privati dovessero concludere con terzi avendo in particolare come finalità la creazione e gestione di energia di punta.

Art. 5 Messa a disposizione dei dati all'utenza

I dati dei singoli contatori in telelettura vengono gestiti in maniera confidenziale nel rispetto della legislazione vigente ed utilizzati unicamente per gli scopi aziendali. Una loro divulgazione è possibile solo in forma anonima ed aggregata. I dati personali di ogni singolo utente saranno messi a sua disposizione.

¹ *Modifica entrata in vigore il 01.01.2016*

Art. 6 Premesse tecniche per la fornitura e l'utilizzazione di energia

- 6.1 L'Azienda prescrive il genere di corrente, la tensione, la frequenza e il valore minimo del fattore di potenza, come pure le misure di sicurezza da adottare nei confronti della propria rete, degli impianti interni e degli apparecchi ad essa allacciati.
- 6.2 È ammesso l'allacciamento di apparecchi di ogni genere, purché adatti alla capacità degli impianti di distribuzione e a condizione che il loro uso non provochi oscillazioni o abbassamenti anormali della tensione di rete o assorbimento delle tensioni di comando. L'utente, l'installatore o il fornitore dell'apparecchio deve preventivamente informarsi presso l'Azienda in merito alle possibilità e condizioni di allacciamento e sulle caratteristiche della tensione. L'Azienda può rifiutare l'alimentazione agli apparecchi non rispondenti alle summenzionate condizioni.
- 6.3 L'allacciamento di impianti per il riscaldamento elettrico, di termopompe, di impianti di climatizzazione, di batterie per l'accumulo di energia, di apparecchi per la ricarica di veicoli elettrici è soggetto ad autorizzazione. L'utente deve presentare una domanda, corredata dalle indicazioni concernenti gli apparecchi previsti. Il rilascio di singole autorizzazioni per il riscaldamento elettrico non obbliga l'Azienda a concederne altre né ad estendere e potenziare gli impianti esistenti. L'Azienda si riserva di rifiutare l'allacciamento d'impianto per il riscaldamento elettrico per motivi di ordine tecnico. L'Azienda può porre particolari condizioni per quanto riguarda il tipo di riscaldamento e la relativa regolazione, come pure per speciali applicazioni termiche. In ogni caso, con riferimento all'art. 3bis, tali apparecchi devono essere collegati con un allacciamento ethernet o simile al contatore.
- 6.4 L'utente può utilizzare l'energia solo per gli scopi previsti dalle tariffe o dal contratto di fornitura. Qualsiasi inserimento di apparecchi in circuiti destinati ad altri scopi sarà considerato infrazione al presente regolamento e alle disposizioni tariffarie e verrà trattato in conformità all'Art. 14. Salvo esplicita autorizzazione dell'Azienda (quali gli utenti soggetti a Regolamenti specifici come quello relativo alla Comunità d'autoconsumo), è vietato all'utente cedere energia a terzi. Per gli stabili di reddito, al fine di ridurre i costi amministrativi, l'Azienda può designare quale utente dei singoli punti di connessione (POD) il proprietario dell'immobile.
- 6.5 L'Azienda rifiuta l'allacciamento di installazioni o apparecchi elettrici se:
- a) non sono conformi alle prescrizioni ed alle norme dell'Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE) o alle prescrizioni delle Aziende elettriche di distribuzione (PAE);
 - b) disturbano gli impianti elettrici degli utenti vicini, oppure perturbano gli impianti di comando a distanza dell'Azienda;
 - c) gli impianti sono stati eseguiti da ditte o persone che non sono in possesso di una concessione ad installare, a norma della legge sugli impianti elettrici.

- 6.6 L'Azienda si riserva di imporre condizioni speciali di allacciamento e di tariffa, o di rifiutare la fornitura di energia ad apparecchi che:
- a) causano armoniche o effetti di risonanza;
 - b) influiscono negativamente sulla tensione o sull'esercizio a causa di cambiamenti repentini di carico;
 - c) assorbono energia reattiva in quantità eccessiva.
- I provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti citati sono a carico dell'utente. Queste disposizioni si applicano parimenti a qualsiasi ulteriore modifica di un impianto precedentemente ammesso. I limiti di perturbazione tollerabili vengono determinati caso per caso dall'Azienda sulla base del più aggiornato stato dell'arte.
- 6.7 Qualora il fattore di potenza non raggiungesse il valore prescritto dall'Azienda, l'utente è tenuto a prendere i provvedimenti che si impongono. In caso contrario l'Azienda ha il diritto di fissare condizioni particolari.

Art. 7 Richieste e disdette di fornitura

- 7.1 L'utente può disdire il contratto di fornitura, salvo accordi particolari, in ogni momento, con preavviso di almeno tre giorni lavorativi. Nel caso di disdetta, l'utente è tenuto a pagare l'energia consumata fino alla lettura finale del contatore e degli eventuali importi fissi stabiliti dalle tariffe. L'utente ed il proprietario dell'immobile servito dall'Azienda rispondono in solido per le forniture e le prestazioni della AEM SA.
- 7.2 Qualsiasi cambiamento di domicilio dev'essere annunciato in tempo utile all'Azienda sia dall'utente interessato, sia dal proprietario dello stabile. I cambiamenti di proprietà degli immobili allacciati devono essere annunciati per iscritto dal venditore, specificando la data del trapasso. In caso di mancato avviso ed insorgendo contestazioni, il venditore, per analogia con l'art. 5.3, è responsabile nei confronti dell'azienda
- 7.3 Il proprietario degli immobili allacciati è responsabile nei confronti dell'Azienda per il consumo di energia e di qualsiasi altro canone tariffale concernente eventuali locali non affittati o impianti non utilizzati, come pure di eventuali mancati incassi patiti dall'Azienda per mancata o intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.
- 7.4 La temporanea inattività di impianti o apparecchi di uso stagionale, o comunque saltuario, non giustifica la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dei canoni tariffari.
- 7.5 Per il ripristino dell'esercizio di un impianto precedentemente messo fuori servizio, è obbligatorio il preventivo accordo dell'Azienda.

Art. 8 Allacciamento alla rete di distribuzione²

I collegamenti tra la rete di distribuzione e il punto di fornitura vengono eseguiti dall'Azienda o dai suoi mandatari. L'azienda emana, attraverso il Regolamento per gli allacciamenti privati alla rete di distribuzione, le disposizioni dei collegamenti tra la rete di distribuzione ed il punto di fornitura e ne coordina l'esecuzione.

² Modifiche ai cpv. 6.1, 6.3 e 6.5 introdotte il 21.04.2016

Art. 9 Protezione delle persone e degli impianti dell'Azienda

- 9.1 Se in prossimità di un allacciamento aereo devono essere eseguiti lavori (rinnovo di facciate, ecc.) che comportano il pericolo di contatto con i conduttori nudi, nella misura in cui altre misure non sono tecnicamente sostenibili o eccessivamente onerose, l'Azienda provvede all'isolazione dei conduttori o alla messa fuori esercizio della linea e fisserà la partecipazione alle spese.
- 9.2 Se l'utente, o il proprietario, intende eseguire, o far eseguire da terzi, in prossimità di impianti elettrici lavori di qualsiasi genere (taglio di alberi, lavori di costruzione con mezzi meccanici, scavi, esplosioni, ecc.) che potrebbero danneggiare gli impianti stessi o metterne in pericolo l'esercizio, deve avvertire tempestivamente l'Azienda, che ordinerà le misure di sicurezza adeguate e fisserà la partecipazione alle spese.
- 9.3 L'utente, o il proprietario, che intende eseguire, o far eseguire da terzi, lavori di scavo di qualsiasi genere su area pubblica o privata deve preventivamente informarsi presso l'Azienda sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte in cavo. Prima del riempimento dello scavo l'utente, o il proprietario, devono nuovamente mettersi in comunicazione con l'Azienda affinché i cavi messi allo scoperto possano essere controllati e protetti.

Art. 10 Impianti interni e loro controllo

- 10.1 L'esecuzione, le riparazioni e gli ampliamenti delle installazioni interne sono interamente a carico del proprietario che dovrà farli eseguire da installatori in possesso dei requisiti imposti dall'Ordinanza federale sugli impianti a bassa tensione (OIBT).
- 10.2 Gli installatori elettricisti devono presentare per iscritto, sugli appositi moduli, le domande concernenti l'esecuzione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti interni, il loro controllo o la posa di apparecchi di misura e comando. A lavori ultimati il controllore o l'installatore autorizzato devono effettuare un controllo finale degli impianti e inoltrare i risultati in un rapporto di sicurezza in accordo all'OIBT.
- 10.3 Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti conformemente alla Legge federale sugli impianti elettrici, alle norme dell'ASE e alle prescrizioni emanate dalle Aziende elettriche di distribuzione (PAE).
- 10.4 I proprietari di impianti interni sono tenuti a mantenerli costantemente in buono stato e a far riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti dell'impianto. Gli utenti, rispettivamente i proprietari degli stabili sono tenuti a segnalare subito a un installatore autorizzato l'eventuale funzionamento anomalo dei loro impianti e/o qualsiasi situazione di pericolo.
- 10.5 Controllori autorizzati eseguono periodicamente il controllo degli impianti interni così come prescritto dall'OIBT. Gli utenti, rispettivamente i proprietari degli stabili, sono tenuti a far eliminare i difetti constatati entro i termini prescritti ed a proprie spese. Il controllo degli impianti interni e le revisioni periodiche prescritte dall'OIBT non riducono la responsabilità dell'installatore e del proprietario dell'impianto.
- 10.6 Gli incaricati dell'Azienda e i controllori abilitati devono poter accedere in ogni momento agli impianti interni degli stabili per il controllo delle installazioni, degli apparecchi e il rilievo dei contatori.

Art. 11 Apparecchi di misura

- 11.1 I contatori e gli apparecchi di misura e di comando vengono forniti e installati dall'Azienda e restano di sua proprietà; le spese di manutenzione sono a suo carico.
- 11.2 Il proprietario dell'immobile, rispettivamente l'utente, fanno realizzare a proprie spese, e secondo le istruzioni dell'Azienda tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura e di comando; devono inoltre pure mettere a disposizione dell'Azienda lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi e realizzare a loro spese le nicchie e i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura e comando. Le spese di montaggio dei contatori e degli apparecchi di comando sono a carico dell'Azienda.
- 11.3 Guasti agli apparecchi di misura e comando cagionati dall'utente o da terze persone, come pure provocati da incendi, acqua o danni della natura, vengono riparati unicamente dall'Azienda a spese dell'utente. Gli incaricati dell'Azienda sono gli unici autorizzati a piombare, togliere i piombi, levare o spostare contatori o apparecchi di comando; gli stessi sono gli unici autorizzati ad attivare o ad interrompere la fornitura con la posa e lo smontaggio degli impianti di misura. Chiunque deteriori o tolga i piombi da contatori o da altri apparecchi senza autorizzazione è ritenuto responsabile dei guasti che ne possono derivare e sopporta le spese di revisione e di taratura; l'Azienda si riserva di denunciare il responsabile all'Autorità giudiziaria.
- 11.4 L'utente può chiedere che i suoi impianti di misura vengano verificati presso una stazione ufficiale di taratura. In caso di contestazioni deciderà inappellabilmente l'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento. Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e montaggio degli apparecchi, saranno a carico della parte in errore.
- 11.5 Gli utenti devono segnalare immediatamente all'Azienda qualsiasi irregolarità di funzionamento negli apparecchi di misura e comando.
- 11.6 Di regola l'Azienda non concede contatori in derivazione.

Art. 12 Misura dell'energia

- 12.1 Per la determinazione del consumo di energia fanno stato le indicazioni dei contatori. La lettura dei contatori, la loro manutenzione, nonché quella degli altri apparecchi di misura e di comando vengono eseguite periodicamente dall'Azienda. L'utente può essere invitato a leggere i contatori e a comunicare i dati all'Azienda.
- 12.2 Ad eventuali errori di misura dell'energia elettrica dovuti a connessioni errate, malfunzionamento degli apparecchi, ecc., si pone rimedio, nel limite del possibile, sulla base di precedenti e successive indicazioni esatte. Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo viene stabilito in seguito ad una nuova taratura. Se la nuova taratura non permette di stabilire il valore della correzione, il consumo effettivo è valutato dall'Azienda che tiene equamente conto delle indicazioni dell'utente. Questa valutazione è basata sul consumo del periodo corrispondente dell'anno precedente, tenuto conto di modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nel suo utilizzo. Se è possibile stabilire esattamente l'ammontare dell'errore e la sua durata, la rettifica si estende a tutto il periodo di funzionamento difettoso nel termine legale di prescrizione. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo di fatturazione contestato.

12.3 L'utente non ha diritto ad alcuna riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell'impianto interno, quali ad esempio il circuito a terra, il cortocircuito, ecc.

Art. 13 Tariffe

13.1 Le tariffe sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e sono soggette a pubblicazione sul sito Web dell'azienda secondo le disposizioni della legislazione federale

13.2 L'Azienda, nei limiti della legislazione federale e delle indicazioni dell'EICom ha la competenza di giudicare quale tariffa deve essere applicata nei singoli casi.

Art. 14 Fatturazione e pagamenti

14.1 Le fatture vengono inviate agli abbonati a intervalli regolari fissati dall'Azienda. L'Azienda si riserva di richiedere, fra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo. Può inoltre esigere pagamenti anticipati, posare contatori a prepagamento o inviare fatture intermedie. I contatori a prepagamento possono essere regolati in modo che una parte di quanto versato anticipatamente sia destinata ad estinguere un debito nei confronti dell'Azienda. I costi di posa, di smontaggio e di esercizio dei contatori a prepagamento sono a carico dell'utente.

14.2 Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dal loro invio. Qualsiasi ritardo autorizza l'invio di un richiamo con assegnazione di un termine di pagamento di 10 giorni, scaduto il quale l'Azienda si riserva, dopo un ultimo sollecito scritto, il diritto di iniziare una procedura esecutiva, di posare un contatore a prepagamento o di interrompere la fornitura di energia. Le spese di richiamo sono a carico dell'utente.

14.3 Gli errori delle fatture e dei pagamenti possono essere rettificati successivamente, riservate le disposizioni dell'Art. 10.2.

14.4 In caso di contestazione l'utente non può rifiutare il pagamento delle fatture o trattene-re/compensare importi qualsiasi.

Art. 15 Imposta valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) viene addebitata nel modo e nella percentuale previste dalle relative disposizioni legali.

Art. 16 Cauzioni

L'Azienda può chiedere all'utente un deposito a titolo di cauzione. Tale cauzione può essere prestata mediante deposito in contanti oppure con una garanzia bancaria con vincolo solidale. Se la garanzia non viene prestata nel termine stabilito l'Azienda può rifiutare l'erogazione di energia elettrica o interromperla se la stessa è già in atto.

Art. 17 Sospensione della fornitura di energia

- 17.1 Oltre che nei casi già citati, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura di energia, con preavviso scritto, quando l'utente, o chi per esso:
- a) utilizza impianti o apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti o mettono in pericolo persone o cose;
 - b) sottrae o consuma illecitamente energia elettrica contravvenendo alla legge ed alle tariffe;
 - c) rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell'Azienda l'accesso alle installazioni elettriche;
 - d) non si attiene alle prescrizioni del presente regolamento.
- 17.2 Gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di mettere fuori servizio, o di piombare senza preavviso qualsiasi apparecchio difettoso o tale da presentare rischi d'incendio o da mettere in pericolo persone e cose.
- 17.3 Chiunque contravviene intenzionalmente alle disposizioni tariffali, o inganna in qualsiasi altra forma l'Azienda, è tenuto a rimborsare l'importo sottratto compresi interessi e spese.
- 17.4 In caso di sospensione di fornitura di energia, l'utente deve ugualmente adempiere a tutti i suoi impegni verso l'Azienda senza diritto ad alcun risarcimento per eventuali danni subiti.

Art. 18 Contestazioni di ordine tecnico

Per contestazioni di ordine tecnico fa stato il giudizio dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, al quale è affidata la sorveglianza della zona di distribuzione.

Art. 19 Contestazioni di ordine giuridico

Contro il presente Regolamento è data facoltà di ricorso alla ElCom, Effingerstrasse 39, CH-3003 Berna entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Questa facoltà è data negli stessi termini anche per eventuali emendamenti successivi

Per ogni altra controversia giuridica riguardante i rapporti fra i contraenti, le parti eleggono il foro esclusivo della Pretura del Distretto di Lugano.

Art. 20 Disposizioni finali

Il presente regolamento è stato approvato:
dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Elettrica di Massagno SA nella seduta del 09 maggio 2018 ed entra in vigore il 01 luglio 2018
Esso sostituisce e annulla ogni precedente disposizione in materia.